

ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE

TRA

DIGITAL MAGICS S.p.A., con sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale versato Euro 7.311.178,00, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano 04066730963, iscritta alla sezione speciale riservata agli incubatori certificati di *Startup* innovative ai sensi della legge 221/2012, quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, Signor Gabriele Ronchini ("DM" o "Incubatore");

E

ENZO SISTI, codice fiscale SSTNZE70M29G224I, nato a Padova, il 29/08/1970 residente a Padova, in Via Tergola 38 ("ES");

E

STEFANO MAZZOCCA, codice fiscale MZZSFN79P24L7360, nato a Venezia, il 24/10/1979, residente a Mogliano Veneto, in Via A. Vanzo 55 ("SM");

E

INTERLOGICA INDUSTRIES S.R.L., con sede legale in Venezia - Mestre, Via Miranese 91, codice fiscale/partita IVA n. 04333650275, in persona di membro del Consiglio di Amministratore *pro tempore* dr. Fabio Panizzutti ("Interlogica");

E

MODE FINANCE S.R.L., con sede legale in Trieste, 34149, via Padriciano 99, codice fiscale/partita IVA n. 01168840328, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dr. Mattia Ciprian ("Mode");

(ES, SM, Interlogica, Mode sono altresì definiti, congiuntamente, "Soci Proponenti").
(DM e i Soci Proponenti sono di seguito congiuntamente anche definiti "Parti").

PREMESSO CHE:

- A) DM è un incubatore certificato di *Startup* innovative che propone contenuti e prodotti tecnologicamente avanzati, specializzato nella selezione, avvio e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel settore digitale/internet. Il modello di DM è basato su *Digital Magics LAB*: un *team* che identifica, analizza e lancia le nuove iniziative, fornendo servizi di *mentorship*, finanziari, amministrativi, strategici, logistici, tecnologici e di *marketing* e comunicazione, oltre a un supporto di *business management* in grado di accelerare il processo di crescita di un'impresa.
- B) CREDIT SERVICE S.r.l. è una società corrente in Via Silvio Pellico 17 – 38068 Rovereto (TN), con capitale sociale di Euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00), codice fiscale e partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Trento numero 02320890227, in persona del legale rap-

presentante *pro tempore* Stefano Mazzocca, iscritta nella Sezione Speciale del Registro Imprese di Trento riservata alle *Startup Innovative* ex L. 221/2002 ("**Società**"). La Società opera nel settore consulenza finanziaria e nella gestione dei crediti commerciali gestionali.

- C) Alla data del presente accordo, il capitale sociale della Società ("**Capitale Sociale**") è così ripartito:
- a. ES è titolare di una quota nominale pari a Euro 10.023,00 (diecimilazeroventitre/00) e rappresentante il 22,78 % (ventidue/78 per cento) del Capitale Sociale;
 - b. SM è titolare di una quota nominale pari a Euro 8.977,00 (ottomilanovecentosettanta-sette/00) e rappresentante il 20,40 % (venti/40 per cento) del Capitale Sociale;
 - c. Interlogica è titolare di una quota nominale pari a Euro 18.775,00 (diciottomilasettecentosettantacinque) e rappresentante il 42,67% (quarantadue/67 per cento) del Capitale Sociale;
 - d. Mode è titolare di una quota nominale pari a Euro 6.225,00 (seimiladuecentoventicinque) e rappresentante il 14,15 % (quattordici/15 per cento) del Capitale Sociale.
- D) Lo statuto della Società prevede due distinte categorie di soci, come di seguito descritte:
- a. quote ordinarie, aventi le caratteristiche indicate all'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto della Società ("**Quote Ordinarie**");
 - b. quote privilegiate, aventi le caratteristiche indicate all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, dello statuto della Società ("**Quote Privilegiate**").
- E) In data 30 ottobre 2017, DM, in collaborazione con BNL, Credito Valtellinese, Ersel Investimenti, Gruppo Banca Sella, Gruppo Intesa San Paolo, Innogest, Poste Italiane, Società Reale Mutua di Assicurazioni e UBI Banca (congiuntamente e/o singolarmente "**Partner**"), ha organizzato l'evento "**MAGIC WAND – The Fintech and Insurtech Excellence Accelerator**", con l'obiettivo di selezionare le migliori *startup early stage*, che stanno sviluppando tecnologie digitali e modelli di *business* innovativi e originali per i *pillar* di *Banking & Payments*, *Investments*, *Financing*, *Insurance* ("**Programma di Accelerazione**" e/o "**Programma**").
- F) La Società ha proposto la propria domanda di partecipazione al Programma di Accelerazione ed ha sottoscritto il relativo regolamento di partecipazione ("**Regolamento**").
- G) Conformemente al Regolamento, all'esito del *Pitch Day* del 15 dicembre 2017, DM, unitamente ai *Partner*, ha selezionato n. 10 *startup* ("**Startup Selezionate**"), per partecipare alla fase di accelerazione del Programma, che si terrà a partire dall'8 gennaio 2018 e sino all'8 giugno 2018, con la partecipazione a *workshop*, *lecture*, e *testing*. In particolare, vengono individuate due distinte sotto-fasi, l'una denominata "*discovery*" di durata di 2 (due) mesi e volta allo sviluppo del progetto della Società ("**Fase Discovery**"), e l'altra denominata "*validation*" di durata di 4 (quattro) mesi e volta alla verifica *step-by-step* della validità del progetto stesso sul mercato ("**Fase Validation**").
- H) Al termine della Fase Discovery, Digital Magics, unitamente ai *Partner*, selezionerà n. 6 (sei) *startup*, che potranno proseguire il Programma, partecipando alla Fase Validation ("**Startup Finaliste**"). Al termine del Programma di Accelerazione, le *Startup Finaliste* saranno invitate all'*Investor Day*, a cui potranno partecipare non solo DM e i *Partner*, ma anche altri soggetti investitori facenti parte del network di DM ("**Investitori**").

- I) La Società è stata selezionata come Startup Selezionata e ha espresso la volontà di sviluppare il proprio *business* mediante il ricevimento di attività e servizi proposti all'interno del Programma ("**Servizi**") idonei a detto sviluppo (complessivamente "**Progetto**"). In particolare, per attuare il Progetto, l'Incubatore apporterà servizi di facilitazione di crescita e sviluppo della Società, mentre i Soci Proponenti forniranno, con continuità, il proprio apporto operativo e gestionale nell'ottica di accrescere il valore della Società.
- J) Nell'ambito del Progetto, in data 29 gennaio 2018, DM e i Soci Proponenti hanno sottoscritto una lettera di intenti volta, in virtù della quale questi ultimi hanno espresso la propria volontà di favorire l'ingresso di DM nel Capitale Sociale, in caso di selezione della Società tra le Startup Finaliste.
- K) Il Progetto risulta conforme alla politica di investimento adottata da DM ai sensi della regolamentazione applicabile alle società quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale laddove il Progetto stesso consenta a DM di realizzare il proprio investimento con la successiva cessione della propria partecipazione nella Società.
- L) Con il presente accordo di investimento e patto parasociale ("**Accordo**"), le Parti intendono regolare l'ingresso dell'Incubatore nel Capitale Sociale, le modalità della cooperazione suindicata, i termini e le condizioni del coinvolgimento delle Parti nella gestione della Società e del Progetto, nonché disciplinare i termini e le condizioni del Patto Parasociale tra le Parti e dei loro eventuali diritti particolari così come i termini e le condizioni per l'eventuale ingresso di nuovi soci.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. Premesse e Allegati. Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 1.2. Definizioni. Ai fini del presente Accordo, i seguenti termini ed espressioni hanno il significato indicato in corrispondenza di ciascuno di essi:
 - "Accordo" è il presente accordo di investimento e patto parasociale come indicato in Premessa L.
 - "Accordo di Investimento" sono gli accordi di investimento secondo quanto indicato nell'Articolo 3.2.2.
 - "Aumento di Capitale" è l'aumento di capitale in crowdfunding di cui all'Articolo 2.1.2.
 - "Aumento di Capitale DM" è
 - "Avviso di Contestazione" è la contestazione dei Soci Proponenti indirizzata all'Incubatore e/o alla Società ad una Richiesta di Indennizzo di cui all'Articolo 7.5.
 - "Campagna" È la campagna in crowdfunding promossa dalla Società sul portale denominato "Fundera".
 - "Capitale Sociale" è il capitale sociale della Società come indicato in Premessa C.

- "Consiglio di Amministrazione" ... è il consiglio di amministrazione della Società.
- "Data di Sottoscrizione" è la data di sottoscrizione del presente Accordo.
- "Dichiarazioni e Garanzie" sono le dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Proponenti a DM nell'Articolo 6.
- "Diritto di Co-Vendita" è il diritto di DM di cui all'Articolo 5.1.6.
- "DM" è Digital Magics S.p.A. come indicato in epigrafe.
- "Evento Diluitivo" è ogni ipotesi di Investimenti Successivi con emissione di partecipazioni finanziarie da parte della Società ad un prezzo per partecipazione inferiore a quello versato da DM per il proprio ingresso nel capitale sociale della Società, come indicato all'Articolo 5.1.7.
- "Fase Discovery" è la fase di 2 (due) mesi dall'8 gennaio 2018 all'8 marzo 2018.
- "Fase Validation" è la fase di 4 (quattro) mesi dall'8 marzo 2018 all'8 giugno 2018, in cui DM fornisce alla Società le attività indicate nell'Allegato I.
- "Franchigia" è il limite all'Obbligo di Indennizzo previsto dall'Articolo 7.1.
- "Investitori" sono i potenziali investitori nella Società che fanno parte del *network* di Digital Magics.
- "Investor Day" è l'evento organizzato da DM al termine del Programma a cui potranno partecipare i Partner e gli Investitori.
- "Legge" ha il significato di qualunque legge, regolamento, decreto, direttiva, ordine, ordinanza, uso o provvedimento, sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, locale, straniero, internazionale o comunitario.
- "Obiettivo" è l'obiettivo fissato per la raccolta di fondi nella campagna di cui all'Articolo 2.1.
- "Obbligo di Indennizzo" è l'obbligo di indennizzo dei Soci Proponenti a favore della Società disciplinato in Articolo 7.1.
- "Opzione Anti-diluizione" è l'opzione di acquisto di quote della Società riconosciuta a DM in caso di Evento Diluitivo di cui all'Articolo 5.1.7.
- "Opzione Vendita" è l'opzione alla vendita della Partecipazione DM concessa disgiuntamente dai Soci Proponenti a DM, come disciplinato in Articolo 4.1.
- "Partecipazione DM" è l'intera partecipazione nel Capitale Sociale che DM acquisterà a seguito dell'ingresso nel Capitale Sociale secondo quanto previsto dall'Articolo 2.
- "Partner" Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A., Ersel Investimenti S.p.A., Banca Sella S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Sisal S.p.A., Innogest SGR, Poste Italiane S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni e Unione di Banche Italiane S.p.A.
- "Parti Correlate" significa le persone definite all'Articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.
- "Parti" sono DM e i Soci Proponenti come indicato in epigrafe.

"Passività"	significa debito, obbligazione, passività, perdita, danno (comprensivo di danno emergente e lucro cessante), onere, esborso, costo, spesa o altra diretta conseguenza economica, patrimoniale o finanziaria pregiudizievole.
"Patto Parasociale"	sono le pattuizioni parasociali concordate tra le Parti di cui, principalmente, all'Articolo 5.
"Periodo Opzione Vendita"	è il periodo in cui può essere esercitata la Opzione Acquisto come indicato in Articolo 4.1.
"Prezzo Opzione Vendita"	è il prezzo che i Soci Proponenti devono corrispondere a DM a seguito dell'esercizio della Opzione Vendita e per il trasferimento della Partecipazione DM così come indicato in Articolo 4.1.
"Quote Ordinarie"	sono le quote ordinarie della Società così come definite in premessa D.
"Quote Privilegiate"	sono le quote privilegiate della Società così come definite in premessa D.
"Round di Investimento"	è il round di investimento che potrà svolgersi a seguito dell'Investor Day ed entro il 31 Dicembre 2018.
"Progetto"	è il progetto di sviluppo della Società descritto in Premessa I.
"Programma di Accelerazione"	è l'evento organizzato da DM insieme ai Partner di cui alla Premessa E.
"Richiesta di Indennizzo"	è la richiesta di indennizzo ai Soci Proponenti da parte di uno tra DM e/o la Società indicata nell'Articolo 7.4.
"Secondo Aumento di Capitale" ..	è l'eventuale aumento di capitale riservato a DM e/o ai Partner e/o Agli Investitori Terzi, a seguito del Programma, come indicato in Articolo 3.2.1.
"Servizi"	sono i servizi di facilitazione crescita e sviluppo forniti da DM alla Società, come indicato in Premessa I.
"Soci di Controllo"	sono i soci che esercitano un controllo ai sensi del regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.
"Soci Proponenti"	sono ES, SM, Interlogica e Mode come indicati in epigrafe.
"Società"	è Credit Service S.r.l. come indicato in Premessa B.
"Statuto"	è lo statuto della Società nel testo che sarà adottato secondo quanto indicato in Articolo 5.1.1.
"Termine Finale"	è il termine ultimo entro cui la Società delibererà l'Aumento di Capitale come indicato in Articolo 2.1.
"Vincolo"	significa qualunque diritto reale, diritto di prelazione, obbligo di cessione, opzione, diritto o obbligo di co-vendita, ovvero qualsiasi altra limitazione (sia essa di natura legale, giudiziale o contrattuale) al trasferimento, all'uso, al godimento, alla fruizione ovvero all'esercizio di qualsivoglia altro diritto su un bene (ivi inclusi, con riferimento alle quote dalla Società, i diritti di voto e di partecipazione agli utili, nonché tutti gli altri diritti amministrativi e patrimoniali incorporati in esse o restrizioni di qualsiasi natura).

Per maggiore chiarezza, le definizioni di cui sopra contengono anche il riferimento (quando

possibile) all'Articolo del presente Accordo in cui sono descritte ulteriormente e/o citate la prima volta e/o meglio disciplinate con il richiamo alla definizione (tra parentesi in "grassetto").

- 1.3. Regole di Interpretazione. Nel presente Accordo, salvo che dal contesto non risulti con chiarezza una diversa intenzione delle Parti:
- 1.3.1 il riferimento a qualunque Legge comprende il riferimento a quella Legge così come successivamente modificata o interpretata, nonché ad ogni provvedimento attuativo della stessa;
 - 1.3.2 il riferimento a qualsiasi persona si intende fatto anche ai suoi successori, cessionari o aventi causa autorizzati;
 - 1.3.3 i termini previsti nel presente Accordo devono essere computati ai sensi dell'articolo 155 del codice di procedura civile;
 - 1.3.4 ogniquale volta una disposizione del presente Accordo obblighi una Parte a "fare in modo che" o "fare sì che" (o espressioni analoghe) una persona compia un determinato atto, detta disposizione contrattuale deve essere interpretata come promessa del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile;
 - 1.3.5 le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione del presente Accordo;
 - 1.3.6 le Parti espressamente convengono che, ove in contrasto ovvero discordanti tra loro, le disposizioni del presente Accordo devono intendersi prevalenti rispetto a quelle dello Statuto.

ARTICOLO 2 – INGRESSO DELL'INCUBATORE NEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 2.1. Ingresso di DM. Entro e non oltre il 15 maggio 2018 ("**Termine Finale**"), i Soci Proponenti:
- 2.1.1. si impegnano pro quota a vendere a DM, che si impegna ad acquistare, una Quota Ordinaria pari allo 0,29% (zero virgola ventinove per cento) del Capitale Sociale, verso il pagamento di un corrispettivo di Euro 129,8 (Centoventinove//80) ("**Partecipazione DM**");
 - 2.1.2. faranno sì che l'assemblea soci della Società deliberi un aumento di capitale da Euro 44.000 a Euro 51.766, secondo una valutazione *pre-money* della Società pari ad Euro 2.833.000,000 (duemilioniottocentotrentatre/000) ("**Aumento di Capitale**"). L'Aumento di Capitale è destinato ad una campagna per la raccolta di capitali di rischio in *crowdfunding* sulla piattaforma denominata "Fundera", ai sensi dell'art. 26 D.L. 18 ottobre 2012 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221 e della delibera 18592 del 26 giugno 2013 recante il Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line ("**Campagna**"), da avviare entro e non oltre il termine del 1 giugno 2018. L'obiettivo minimo della Campagna sarà costituito dalla raccolta di un importo pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00 - "**Obiettivo**"), entro e non oltre il termine del 10 settembre 2018;
 - 2.1.3. faranno sì che l'assemblea soci della Società modifichi lo statuto della Società secondo i seguenti termini e condizioni:
 - 2.1.3.1. sostituire l'articolo 5, paragrafo 4 come segue: "L'eventuale ingresso di nuovi soci in seguito ad aumento del capitale sociale, che si caratterizzano in maniera chiara come concorrenti dei suoi soci, è condizionato al previo gradimento dei Soci Proponenti;
 - 2.1.3.2. eliminare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera f) che prevede che le Quote

Privilegiare non possano essere cedute, a nessun titolo, per un periodo di tre anni dalla loro acquisizione, e il diritto di recesso non possa essere esercitato per un periodo di due anni;

- 2.1.3.3. modificare l'articolo 11 relativo al diritto di covendita, come previsto dall'articolo 5.1.6.1 del Patto Parasociale;
- 2.1.3.4. introdurre le disposizioni dei Patti Parasociali di cui agli Articoli 5.1.2, 5.1.3.1 e 5.1.9 del Patto Parasociale.

- 2.2. Sottoscrizione Aumento Capitale. All'avvio della Campagna, DM si impegna ad aderire al fine di sottoscrivere Quote Ordinarie dell'Aumento di Capitale per complessivi Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), di cui nominali Euro 582 (cinquecentottantadue/00) ed Euro 36.918 (trentaseimilanovecentodiciotto/00) di sovrapprezzo, e Quote privilegiate dell'Aumento di Capitale per complessivi Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), di cui nominali Euro 582 (cinquecentottantadue/00) ed Euro 36.918 (trentaseimilanovecentodiciotto/00) di sovrapprezzo, secondo la valutazione *pre-money* della Società di cui all'articolo 3.1. Conseguentemente, in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale, DM si impegna ad acquisire una partecipazione nella Società complessivamente pari al 2,25% (duevirgolaventicinque/00 per cento) costituita da Quote Ordinarie per 1,125% (arrotondate a 1,13%) e Quote di categoria "B" per 1,125% (arrotondate a 1,13%)

ARTICOLO 3 - ULTERIORI IMPEGNI ED APPORTI – SECONDO AUMENTO DI CAPITALE

- 3.1. Investor Day. La Società si impegna a partecipare all'Investor Day organizzato da DM e dai Partner, a cui potranno partecipare anche gli Investitori. L'Investor Day si intenderà concluso positivamente, a prescindere dal capitale di rischio raccolto dalla Società, in tutti i casi in cui entro il termine del 30 giugno 2019 si svolgerà un *round* di investimento ("**Round di Investimento**").
- 3.2. Secondo Aumento di Capitale. A seguito dell'Investor Day, in occasione del Round di Investimento, qualora DM ne faccia richiesta, i Soci Proponenti si impegnano a:
 - 3.2.1. deliberare nell'assemblea dei soci della Società, che verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione (impegnandosi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. affinché il Consiglio di Amministrazione convochi tempestivamente l'assemblea dei soci), un secondo aumento di capitale, riservato a DM e/o ai Partner e/o agli Investitori, scindibile e a pagamento, al valore *pre-money* della Società che verrà stabilito per il Round di Investimento in accordo tra le Parti, entro il termine di cui al precedente Articolo 3.1 ("**Secondo Aumento di Capitale**");
 - 3.2.2. laddove i Partner e/o gli Investitori dovessero partecipare al Secondo Aumento di Capitale, i Soci Proponenti si impegnano a sottoscrivere un accordo di investimento e patto parasociale, che presenti un contenuto ragionevolmente conforme a quanto indicato nel presente Accordo ("**Accordo di Investimento**");

ARTICOLO 5 – PATTO PARASOCIALE

5.1. Le Parti si impegnano a rispettare le seguenti pattuizioni parasociali relative alla Società ("Patto Parasociale") aventi una durata di 5 (cinque) anni dall'Aumento di Capitale e/o dall'Aumento di Capitale DM:

5.1.1. Statuto. Le Parti si impegnano a far sì che la Società adotti un nuovo testo di statuto che contenga previsioni e diritti particolari di soci che riflettano gli obiettivi e le modalità di collaborazione nella gestione della Società concordati come previsto dal precedente Articolo 2 ("Statuto"). Per l'effetto di tale modifica, le Parti concordano che le disposizioni che saranno contenute nello Statuto costituiscono l'espressione compiuta, congiuntamente alle ulteriori pattuizioni contenute nel presente Accordo, della loro volontà in relazione alle materie da esse disciplinate. In caso di trasformazione della Società, pertanto, ovvero in caso di fusione, le Parti faranno in modo che lo statuto della società risultante dalla fusione ovvero, a seconda dei casi, lo statuto della società oggetto di trasformazione, abbia il medesimo contenuto, *mutatis mutandis*, dello Statuto.

5.1.2. Assemblea. Le Parti si impegnano affinché siano approvate esclusivamente in sede assembleare e con le maggioranze di cui al successivo Articolo 5.1.3, tutte le delibere assembleari aventi ad oggetto:

5.1.2.1. operazioni straordinarie quali, a titolo esemplificativo, fusioni e/o scissioni e/o conferimenti e/o cessioni e/o scorporo e/o trasferimenti verso

- terzi, in qualunque modo intervengano, di aziende e rami di aziende, partecipazioni, attività della Società rilevanti, ecc.;
- 5.1.2.2. operazioni che (direttamente o indirettamente) comportino modifiche dell'oggetto sociale;
 - 5.1.2.3. messa in liquidazione della Società o sua revoca, fatta eccezione del caso in cui sussista una causa di scioglimento/liquidazione inderogabile di Legge;
 - 5.1.2.4. cessione e/o affitto e/o altra disposizione, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, di aziende, rami di azienda e/o complessi di cespiti;
 - 5.1.2.5. cessione, trasferimento, anche temporaneo, o comunque qualsiasi atto di disposizione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, atti volti alla creazione di un Vincolo) relativo a beni mobili, beni immobili, e/o qualsiasi altro bene materiale e/o immateriale della Società, nel caso in cui il relativo corrispettivo, ovvero il relativo valore di carico in bilancio, sia di importo superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
 - 5.1.2.6. cessione, trasferimento, anche temporaneo mediante ad esempio la concessione licenza esclusiva o qualsiasi altro atto di disposizione avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale della Società;
 - 5.1.2.7. budget annuale di operazioni con Parti Correlate;
 - 5.1.2.8. deposito di qualsiasi istanza e/o richiesta di ammissione della Società ad una qualsiasi procedura concorsuale, salvo per i casi obbligatori di Legge.
- 5.1.3. Maggioranze in Assemblea. Le Parti concordano che le delibere di cui al precedente Articolo 5.1.2 siano approvate con le seguenti maggioranze:
- 5.1.3.1. in caso di sottoscrizione da parte di DM dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'articolo 2.1.2, con il voto favorevole della maggioranza dei soci investitori detentori sia di Quote Ordinarie sia di Quote Privilegiate (con espressa esclusione dei Soci Proponenti e di ogni eventuale e futuro socio industriale); ovvero
 - 5.1.3.2. in caso di sottoscrizione da parte di DM dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'articolo 2.3.1, con il voto favorevole di DM.
- 5.1.4. Consiglio di Amministrazione. DM avrà la facoltà di essere invitata nelle modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione a partecipare come osservatore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o ricevere copia di ogni eventuale consultazione in forma scritta avviata dal Consiglio di Amministrazione (a prescindere dall'esito della medesima), sino alla data del 31 dicembre 2018.
- 5.1.5. Report. I Soci Proponenti si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione predisponga e trasmetta all'Incubatore, entro il 10 di ogni mese, un report relativo all'andamento finanziario, contabile e strategico della Società nel mese precedente, il cui contenuto verrà definito tra le Parti entro il 30 aprile 2018 (laddove applicabile), ovvero nel diverso termine eventualmente definito tra le Parti.
- 5.1.6. Diritto di Co-Vendita. Le Parti concordano di prevedere in alternativa il seguente diritto di co-vendita ("Diritto di Co-Vendita"):

- 5.1.6.1. in caso di Aumento di Capitale, qualora i soci che, ai sensi del regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, congiuntamente dispongano, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società, ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della Società ("**Soci di Controllo**"), intendano cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nella Società, o i diritti ad essa connessi, con effetto tale per cui tali Soci di Controllo (unitamente tra loro) non disponessero più della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società, ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della Società, gli altri soci avranno diritto di vendere l'intera partecipazione (e non meno dell'intera partecipazione) posseduta nella Società, partecipando alla vendita alle medesime condizioni e al medesimo prezzo unitario pattuiti dai Soci di Controllo con l'acquirente. Il presente Diritto di Co-Vendita sarà riconosciuto per un periodo massimo pari a 3 anni dall'esecuzione della Campagna;
- 5.1.6.2. in caso di Aumento di Capitale DM, il diritto di DM di partecipare alla vendita, cedendo in via prioritaria l'intera Partecipazione DM, qualora i Soci Proponenti (singolarmente o congiuntamente tra loro) decidessero di cedere, in tutto o in parte, le proprie quote, o i diritti a esse connessi, con effetto tale per cui i Soci Proponenti (unitamente tra loro) non fossero più detentori della maggioranza nella Società (i.e. almeno il 50% dei diritti di voto dell'assemblea dei Soci). Quindi, alla vendita di DM si applicheranno le medesime condizioni pattuite dai Soci Proponenti cedenti con l'acquirente e in particolare la medesima valutazione, in via proporzionale, del prezzo di acquisto della propria partecipazione offerto ai Soci Proponenti.
- 5.1.7. Clausola di anti-diluizione. In ogni caso di investimenti successivi all'Aumento di Capitale ("**Investimenti Successivi**") effettuati nei successivi tre anni, con emissione di partecipazioni finanziarie ad un prezzo per partecipazione inferiore a quello versato da DM per il proprio ingresso nel capitale sociale della Società di cui all'Articolo 2.1 ("**Evento Diluitivo**"), i Soci riconoscono a DM un'opzione di acquisto di quote della Società al valore nominale per una quota di entità tale per cui DM, successivamente all'esercizio di tale opzione e alla sua esecuzione, divenga proprietaria di una partecipazione nella Società pari a quella che avrebbe ottenuto ove l'Aumento di Capitale fosse stato eseguito al valore dell'Investimento Successivo ("**Opzione Anti-diluizione**"). Le modalità di esercizio dell'Opzione Anti-diluizione sono le seguenti:
- 5.1.7.1. salvo diverso accordo tra le Parti, l'Opzione Anti-diluizione sarà esercitata nei confronti dei Soci Proponenti in proporzione alla partecipazione detenuta nella Società da ciascuno;
- 5.1.7.2. all'Opzione Anti-diluizione troveranno applicazione mutatis mutandis i termini e le modalità previste per l'Opzione Vendita di cui ai precedenti Articoli 4.2 e 4.3;
- 5.1.7.3. l'Opzione Anti-diluizione non opera nelle ipotesi di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter c.c.

- 5.1.8. Cessioni a titolo gratuito o con corrispettivo in natura. Le Parti espressamente convengono che, salvo che non sia previamente approvato per iscritto da tutte le Parti, per nessun motivo una Parte potrà trasferire (a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma) una quota a titolo gratuito ovvero per un corrispettivo in natura. Pertanto, il corrispettivo per qualsiasi trasferimento delle quote della Società dovrà essere esclusivamente espresso in danaro.
- 5.1.9. Trasferibilità Infragruppo. In parziale deroga a quanto previsto nel presente Accordo in tema di trasferibilità delle partecipazioni sociali e dei diritti di opzione, ciascuna Parte può liberamente trasferire la propria quota nella Società a società controllate, controllanti e società controllate dalla medesima controllante (qualificandosi il controllo diretto od indiretto secondo quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile), a condizione che ciascuna Parte si impegni a far sì che:
- 5.1.9.1. l'acquirente divenga parte delle disposizioni del presente Patto Parasociale, ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte che ha ceduto la propria partecipazione nella Società;
- 5.1.9.2. qualora l'acquirente cessi di essere parte del gruppo della Parte che ha ceduto la propria partecipazione nella Società, l'acquirente trasferisca la propria partecipazione alla Parte medesima od altra società appartenente al gruppo della Parte che ha ceduto la propria partecipazione nella Società e quest'ultima confermi o sottoscriva il presente Patto Parasociale.
- 5.1.10. Con riferimento a DM, le Parti concordano che quest'ultima possa liberamente esercitare il diritto di cui al precedente Articolo 5.1.9, soltanto a favore di StartTip S.r.l., con sede legale in via Pontaccio 10, Milano, codice fiscale e partita IVA 08991530968, in qualità di società collegata all'Incubatore ("StarTip").
- 5.1.11. Diritto di gradimento. In caso di ingresso di StartTip, dei Partner e/o degli Investitori all'interno del Capitale Sociale, i Soci Proponenti, personalmente nonché in nome e per conto di eventuali soci futuri ai sensi dell'art. 1381 c.c., esprimono ora per allora il proprio gradimento all'ingresso di tali nuovi soci, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4 dello Statuto.
- 5.2. Exit. Le Parti si danno reciprocamente atto che, come indicato nella Premessa H, il contributo, il ruolo e gli apporti di DM al Progetto devono essere finalizzati alla valorizzazione di un'iniziativa che consenta a DM stessa di dismettere la propria partecipazione nella Società e, auspicabilmente, realizzare una plusvalenza sul proprio investimento. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto e convengono che l'obiettivo di massimizzazione del valore del Progetto e della Società potrebbe anche essere perseguito attraverso la quotazione – previa adozione delle necessarie delibere societarie, ivi inclusa la trasformazione della Società in società per azioni – delle azioni della Società su un mercato regolamentato o non regolamentato.
- 5.3. Adesione al Patto Parasociale. Le Parti concordano che il presente Patto Parasociale sarà esteso ai Partner, agli Investitori e a ogni ulteriore terzo che dovesse entrare nel Capitale Sociale, con le modifiche che si renderanno strettamente necessarie per adattarne il contenuto all'ingresso di questi ultimi nel capitale della Società e/o ad ogni altra eventuale

modifica che sarà convenuta concordemente tra le Parti, posto che ogni richiesta di modifica non potrà essere ragionevolmente negata dai Soci Proponenti. Inoltre, in tutti i casi in cui una partecipazione del Capitale Sociale sia trasferita ad un terzo o in caso di aumenti di capitale sottoscritti da terze parti non socie, il socio cedente o i Soci deliberanti l'aumento di capitale faranno sì che tale terzo aderisca e sia soggetto al presente Patto Parasociale, salvo diverso accordo da parte di tutte le Parti. Ai fini della Campagna, i Soci Proponenti si impegnano affinché il consiglio d'amministrazione provveda a pubblicare il presente Patto Parasociale all'interno del sito della Società, in conformità all'articolo 6 dello Statuto.

ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 6.1. Rilascio di garanzie da parte dei Soci Proponenti. I Soci Proponenti dichiarano e garantiscono a DM ("Dichiarazioni e Garanzie") quanto segue:

Costituzione, esistenza e solvenza della Società:

- 6.1.1. la Società è una società debitamente costituita e validamente esistente secondo le norme di Legge;
- 6.1.2. la Società ha la piena capacità giuridica e d'agire, tutti i titoli, le autorizzazioni e i requisiti, il pieno diritto e tutti i poteri per:
 - 6.1.2.1. svolgere l'attività che ne costituisce l'oggetto sociale e, comunque, l'attività che essa effettivamente svolge, nel modo in cui dette attività sono svolte attualmente e comunque nel rispetto delle norme di Legge;
 - 6.1.2.2. possedere e utilizzare nel rispetto della Legge i beni che essa possiede e/o utilizza nell'esercizio e per l'esercizio della propria attività;
 - 6.1.2.3. adempiere tutti gli obblighi posti in capo a essa dalla Legge e dai contratti di cui è parte;
- 6.1.3. la Società è una società *in bonis* secondo la Legge e non è, né è mai stata:
 - 6.1.3.1. soggetta a procedure concorsuali di alcun genere;
 - 6.1.3.2. in stato di liquidazione;
 - 6.1.3.3. parte di accordi di ristrutturazione dei propri debiti;
 - 6.1.3.4. in stato di insolvenza o comunque nella condizione di fatto o di diritto per essere soggetta a concordati o procedure concorsuali di alcun genere o in stato di liquidazione.

Capitale, azioni e quote:

- 6.1.4. alla Data di Sottoscrizione, il capitale sociale della Società è pari a Euro 44.000 (quarantaquattromilaeuro), interamente versato ed è interamente di proprietà e detenuto dai Soci Proponenti;
- 6.1.5. le quote della Società sono libere da Vincoli e liberamente trasferibili;
- 6.1.6. non esistono contratti o accordi relativi alla vendita, al trasferimento o alla costituzione di Vincoli sulle quote della Società.

Atto costitutivo e Statuto; libri sociali e contabili:

- 6.1.7. l'atto costitutivo e lo Statuto alla Data di Sottoscrizione sono stati regolarmente adottati, approvati, pubblicati e registrati in conformità alla Legge;
- 6.1.8. la Società ha sempre tenuto e aggiornato tutti i propri libri sociali nel rispetto sostanziale della Legge;
- 6.1.9. i libri, i registri e gli altri documenti contabili obbligatori, nonché qualunque altro libro, registro o scrittura della Società e il proprio complesso aziendale richiesto dalla Legge, sono stati e sono debitamente tenuti e aggiornati in sostanziale conformità a detta Legge.

Aspetti giuslavoristici:

- 6.1.10. i rapporti contrattuali con i dipendenti e i collaboratori che la Società ha intrattenuto sono stati strutturati e condotti secondo la Legge e non esistono pretese da parte degli stessi dipendenti e o collaboratori o situazioni che possano portare a dette pretese, relativamente ad un loro inquadramento giuslavoristico nell'organigramma della Società diverso da quello alla Data di Sottoscrizione.

Aspetti fiscali e contabili:

- 6.1.11. la Società ha tempestivamente e correttamente compilato e presentato tutte le dichiarazioni dei redditi e ogni altra dichiarazione di carattere fiscale e tributario previste dalle Leggi (ivi incluse quelle di sostituto d'imposta e sul valore aggiunto). Dette dichiarazioni sono veritiere, complete e corrette e riflettono accuratamente tutti gli obblighi fiscali della società che le ha effettuate in relazione ai periodi d'imposta a cui esse si riferiscono;
- 6.1.12. tutte le tasse liquide ed esigibili e i contributi afferenti l'attività della Società (ivi comprese quelle dovute quale sostituto d'imposta) sono state regolarmente versate nella misura dovuta secondo le Leggi di volta in volta applicabili ovvero, relativamente a quelle tasse per cui non è ancora scaduto il termine di pagamento, sono stati accantonati fondi pienamente sufficienti alla copertura degli oneri relativi. Pertanto, la Società non presenta debiti tributari di alcun genere per i quali risultino scaduti i relativi termini di versamento;
- 6.1.13. nessun avviso di accertamento o altra comunicazione avente a oggetto il pagamento di tasse è stato notificato alla Società, né sono attualmente in corso indagini fiscali o valutarie o Procedimenti in ambito fiscale o valutario;
- 6.1.14. tutte le scritture contabili previste da norme fiscali o comunque da leggi tributarie o valutarie, nonché qualunque altro libro contabile, registro o scrittura, inerenti alla Società, previsti da norme fiscali o valutarie, sono stati e sono debitamente tenuti e aggiornati in ottemperanza agli obblighi di legge e risultano correttamente redatti e completi delle partite e delle annotazioni in ottemperanza agli obblighi di legge;
- 6.1.15. il bilancio della Società al 31 dicembre 2017 è stato redatto nel rispetto della Legge in materia di bilanci e dei principi contabili applicabili e rappresenta in modo veritiero, puntuale e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il relativo risultato economico alla data di riferimento; altresì non risultano impegni, rischi, oneri e/o passività in genere che non siano stati debitamente e correttamente evidenziati nel bilancio al 31 dicembre 2017;
- 6.1.16. gli accantonamenti e i fondi rispettivamente indicati nel bilancio al 31 dicembre 2017 sono, in base ai principi contabili applicabili, adeguati a coprire le varie responsabilità o i vari rischi per i quali sono stati specificatamente previsti;

- 6.1.17. non risultano impegni, rischi, oneri e/o passività in genere che non siano adeguatamente riflessi o riportati nelle scritture contabili;
- 6.1.18. non si sono verificati eventi tali da modificare la situazione della Società – in modo rilevante o anomalo rispetto alla normale attività della Società – da un punto di vista legale, patrimoniale, economica e finanziaria, fatti salvi gli effetti dell'ordinaria gestione successivamente alla sottoscrizione del Regolamento.

Contenzioso:

- 6.1.19. la Società non è parte o in altro modo coinvolta, né sono stati minacciati nei suoi confronti, in contenziosi di qualsiasi natura né la Società è stata oggetto di avviso di accertamento o altra comunicazione avente ad oggetto il pagamento di imposte, né sono attualmente in corso indagini fiscali o valutarie o altri procedimenti in ambito fiscale, valutario, civile, penale e/o amministrativo.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DI INDENNIZZO

- 7.1 Obbligo di Indennizzo. I Soci Proponenti si obbligano, *pro quota*, in via solidale tra loro a manlevare e tenere integralmente indenne la Società ("**Obbligo di Indennizzo**") da qualsiasi Passività subita dalla Società in conseguenza della - o inerenti alla - non conformità al vero delle Dichiarazioni e Garanzie rese a DM e/o dalla violazione delle stesse ovvero da qualsiasi altro inadempimento di uno o più Soci Proponenti alle obbligazioni previste nel presente Accordo. Rimane inteso tra le Parti che i Soci Proponenti non saranno tenuti ad indennizzare la Società fino a quando l'insieme delle Passività subite non abbia raggiunto il valore complessivo di Euro 10.000,00 (diecimila/00 - "**Franchigia**").
- 7.2 Riduzioni dell'Indennizzo. Resta inteso che qualsiasi ammontare eventualmente dovuto da parte dei Soci Proponenti in adempimento degli Obblighi di Indennizzo, prima di divenire indennizzabile sarà ridotto in misura pari al valore: (a) degli importi risarciti alla Società o a DM in forza di polizze assicurative; e (b) degli eventuali importi pagati alla Società o a DM da parte di terzi, in relazione all'evento da cui ha origine l'Obbligo di Indennizzo.
- 7.3 Assenza di duplicazioni. Gli Obblighi di Indennizzo per la violazione di una o più delle dichiarazioni e garanzie non potranno comportare una duplicazione di indennizzo a fronte di una singola Passività.
- 7.4 Procedure di Indennizzo. Al verificarsi di qualsiasi evento che possa far sorgere in capo ai Soci Proponenti gli Obblighi di Indennizzo di cui al presente Articolo 7, uno (o più) tra DM e/o la Società, dovrà/anno darne comunicazione ai Soci Proponenti e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza indicando l'evento da cui traggono origine gli Obblighi di Indennizzo, l'ammontare dell'Indennizzo dovuto e della eventuale Franchigia applicabile, eventualmente anche in via estimativa ("**Richiesta di Indennizzo**"), impregiudicato in ogni caso il diritto della Società e/o di DM di inoltrare ulteriori Richieste di Indennizzo in relazione a danni emersi o quantificabili successivamente, anche se derivanti dal medesimo evento o circostanza.
- 7.5 I Soci Proponenti avranno il diritto, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della Richiesta di Indennizzo, di contestarne per iscritto il contenuto a DM e/o alla Società ("**Avviso di Contestazione**"), facendo riferimento al contenuto della Richiesta di Indennizzo ed enunciando i motivi della contestazione.

- 7.6 Se nessun Avviso di Contestazione è inviato dai Soci Proponenti entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, il contenuto della Richiesta di Indennizzo sarà considerato accettato dai Soci Proponenti, con la conseguente assunzione da parte degli stessi delle relative responsabilità e dell'obbligo di corrispondere alla Società l'importo dell'Indennizzo nella misura quantificata e con le modalità previste dal presente Accordo.
- 7.7 In caso di ricevimento da parte di DM e/o dalla Società dell'Avviso di Contestazione, DM e i Soci Proponenti dovranno tentare ragionevolmente di accordarsi sulla sussistenza e sulla quantificazione del relativo Indennizzo per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di DM e della Società dello stesso Avviso di Contestazione o entro quel maggior termine che DM e/o la Società concorderà per iscritto.
- 7.8 Se entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'Avviso di Contestazione non sarà raggiunto nessun accordo, la controversia sarà risolta secondo le disposizioni dell'Articolo 9.1 che segue.
- 7.9 Pagamento. Qualunque pagamento dovuto dai Soci Proponenti in adempimento degli Obblighi di Indennizzo sarà effettuato in denaro, a mezzo di bonifico bancario, a favore della Società. Il pagamento dovrà esser effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla prima tra: (a) la scadenza del termine per l'invio dell'Avviso di Contestazione, se nessun Avviso di Contestazione è inviato; (b) la data in cui DM e/o la Società ed i Soci Proponenti raggiungano un accordo sulla Passività, in caso di invio dell'Avviso di Contestazione; e (c) la data di definizione della controversia, qualora sia inviato un Avviso di Contestazione e DM e/o la Società e i Soci Proponenti si accordino sulla Passività indennizzabile.
- 7.10 Per espressa volontà delle Parti, il patto accessorio di garanzia costituito dall'insieme delle Dichiarazioni e Garanzie rese dai Soci Proponenti e dal correlativo Obbligo di Indennizzo assunto negli Articoli 6 e 7 che precedono è un patto a favore della Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 e seguenti del codice civile. I Soci Proponenti riconoscono espressamente di avere un interesse a stipulare il suddetto patto accessorio di garanzia a favore della Società, in quanto soci della Società e interessati a che DM investa in essa.

ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA

- 8.1 Le Parti s'impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare ogni informazione riguardante l'Accordo ovvero le attività direttamente e/o indirettamente connesse e/o previste dallo stesso. Tali obblighi di riservatezza non trovano applicazione nel caso in cui le comunicazioni siano richieste dalla Legge o da provvedimenti delle competenti autorità. Ove un tale obbligo sussista, la Parte interessata, se ammesso ai sensi di Legge o del provvedimento dell'autorità, ne dà informazione preventiva all'altra Parte per iscritto ed effettuerà la comunicazione richiesta nei limiti strettamente necessari.
- 8.2 Le Parti si obbligano a far sì che le disposizioni relative alla confidenzialità di cui al presente Articolo 8 siano rispettate dai propri dirigenti, funzionari, dipendenti e consulenti. Le Parti si impegnano a fare sì che i propri consulenti mantengano strettamente riservate le informazioni ricevute durante i contatti e le negoziazioni che hanno condotto alla stipulazione del presente Accordo e durante l'esecuzione del medesimo.
- 8.3 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo 8 rimarranno validi ed efficaci per un

periodo di 5 (cinque) anni dalla data di cessazione di efficacia del presente Accordo.

- 8.4 Potranno essere effettuate comunicazioni e annunci pubblici relativi alle operazioni previste nel presente Accordo, purché essi siano stati previamente concordati per iscritto fra le Parti.
- 8.5 Le Parti, in deroga a quanto previsto dal presente Articolo 8, prestano il reciproco consenso alla pubblicazione del Patto Parasociale, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera b) della delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 recante il Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.

ARTICOLO 9 – MISCELLANEA

- 9.1. Legge applicabile e Foro esclusivo. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana ed è interpretato in conformità alla medesima. Ogni controversia relativa o collegata a quanto previsto nel presente Accordo è di competenza esclusiva del foro di Milano.
- 9.2. Comunicazioni. Fatte salve eventuali diverse disposizioni del presente Accordo, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalla Parte che effettua la comunicazione, specificando la disposizione del presente Accordo ai sensi della quale la comunicazione è effettuata, e deve essere consegnata a mano o tramite corriere, raccomandata A.R. o PEC, o anticipata per e-mail semplice seguita da raccomandata A.R. o PEC ai seguenti indirizzi:
- 9.2.1. se a DM:
DIGITAL MAGICS S.p.A.
Via B. Quaranta, 40
20139 Milano
c.a. Dott. Gabriele Ronchini
E-mail: gabriele.ronchini@digitalmagics.com
PEC: [●]
- 9.2.2. se a Interlogica:
Interlogica Industries srl
Via Miranese 91, 30174 Mestre (Venezia)
C.A Fabio Panizzutti
E-mail: amministrazione@interlogicaindustries.com
PEC: interlogicaindustries@legalmail.it
- 9.2.3. se a Enzo Sisti:
Enzo Sisti,
Via Tergola 38, 35135, Padova
E-mail: enzo.sisti@advisoringconsulting.it
PEC: enzosisiti@pec.it
- 9.2.4. se a Stefano Mazzocca:
Stefano Mazzocca,
via Vanzo 55, 31021, Mogliano Veneto
E-mail: Stefano.mazzocca79@gmail.com
PEC:
- 9.2.5. se a : modefinance
Modefinance srl
Area Science Park 99, 39140 Patriciano (TS)

C.A Valentino Pediroda
E-mail: valentino.pediroda@modefinance.com
PEC: modefinance@pec.modefinance.com

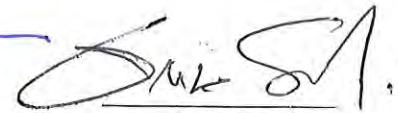
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data odierna; restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo. Tutte le comunicazioni di cui al presente Articolo 9.2 producono il loro effetti come segue: (a) se consegnate a mano, all'atto della consegna confermata per iscritto dal ricevente che dichiara di essere autorizzato alla ricezione; (b) se effettuati a mezzo PEC, Raccomandata A.R. o corriere, all'atto della consegna, o del rifiuto di ricevere la comunicazione, all'indirizzo specificato nel presente Articolo 9.2.

- 9.3. Completezza dell'Accordo. Le disposizioni contenute nel presente Accordo sono la manifestazione integrale di tutte le intese fra le Parti in merito alle materie ivi contemplate, e superano e annullano ogni precedente accordo verbale o scritto posto in essere dalle Parti in relazione alle materie oggetto del presente Accordo, ivi incluso il Regolamento.
- 9.4. Modifiche. Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Accordo è vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto. Le Parti si impegnano a rivedere i contenuti del presente Accordo e apportare allo stesso quelle modifiche che, in buona fede, dovessero rendersi opportune al fine di: (i) rendere i contenuti di singole clausole del presente Accordo conformi alla Legge; (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza; (iii) adeguare i contenuti del presente Accordo come necessario per dare conto della eventuale trasformazione della Società in società per azioni.
- 9.5. Supremazia dell'Accordo. Le Parti concordano che, in relazione ai rapporti tra di esse, le pattuizioni contenute nel presente Accordo con riguardo alle materie ivi contemplate prevarranno in ogni caso su quelle dello Statuto.
- 9.6. Invalidità parziale. Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Accordo siano invalide o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Accordo, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido dovrà ritenersi espunto dal presente Accordo. Le Parti si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Accordo. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in uno specifico contratto da allegarsi al presente Accordo, con specifica menzione delle pattuizioni sostituite. Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Accordo siano in contrasto con norme inderogabile di Legge, tale termine, clausola o condizione dovrà ritenersi valida e efficace tra le Parti nei limiti più ampi consentiti dalla Legge inderogabile violata.
- 9.7. Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le pattuizioni e obbligazioni qui previste.

- 9.8. Cessioni e Successioni. Nessuna delle Parti può cedere il presente Accordo, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti. In caso di successione *mortis causa* di una delle Parti (persone fisiche), coloro i quali succederanno nella titolarità della partecipazione del *de cuius* subentreranno automaticamente nei diritti e nei doveri (essendo tenuti comunque in solido) dello stesso *de cuius* (i.e. i successori) in forza del presente Accordo, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni prescritte a tutela delle persone incapaci di agire eventualmente necessarie, e, salva diversa comunicazione scritta dei successori indirizzata alle Parti, saranno elettivamente domiciliati ad ogni effetto del presente Accordo nel domicilio eletto dal *de cuius* ai sensi del precedente Articolo 9.2.
- 9.9. Spese, imposte e tasse. Ciascuna Parte sostiene, per quanto di propria competenza, le spese, le imposte e le tasse derivanti dal presente Accordo e dalla sua esecuzione.
- 9.10. Impegni ulteriori. Ciascuna Parte si impegna a effettuare qualsiasi comunicazione, registrazione, notifica o ulteriore adempimento che dovesse essere richiesto da norme di Legge o derivante dal presente Accordo e dalla sua esecuzione, nonché a prestare ogni ragionevole attività, o assistenza alle altre Parti, nel caso in cui l'obbligo gravasse soltanto a carico di alcune Parti, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Venezia, 3 aprile 2018

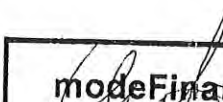

Gabriele Ronchini
Digital Magics S.p.A.


Enzo Sisti

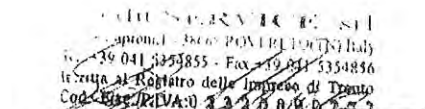
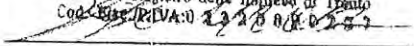

Stefano Mazzocca


Interlogica Industries srl
Via Milanese n° 91
30174 Venezia (VE) Italia
C.F. e P.I. 04333660275

Fabio Panizzutti
Interlogica Industries S.r.l.


modeFinance SRL
Loc. Padriciano 99, 34149 Trieste (Italy)
P.IVA & C.F. 01168840328
Vicegovernatore della Borsa di Trieste: TS-129826
Capitale Sociale: 210.000 Euro i.v.
Mode Finance S.r.l.

Ai fini dell'accettazione delle obbligazioni ad essa relative, il presente Accordo viene sottoscritto anche dalla Società


CREDIT SERVICE S.r.l.
Via Padova 100, 30139 Venezia (VE) Italy
Tel. +39 041 5353855 - Fax +39 041 5354856
Iscritta al Registro delle Imprese di Trento
Cod. Fisc. P.IVA: 02220800222

Stefano Mazzocca
Credit Service S.r.l.

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI

Tra

DIGITAL MAGICS S.P.A., con sede legale a Milano, in Via Quaranta Bernardo n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA 04066730963, Numero REA MI – 1722943, iscritta nella Sezione Speciale del Registro Imprese di Milano riservata agli Incubatori Certificati di Startup Innovative, ex L. 221/2012, quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (“Incubatore”), qui rappresentata dall’amministratore delegato, Signor Gabriele Ronchini;

e

CREDIT SERVICE S.R.L., con sede legale a Rovereto (TN), in Via Silvio Pellico 17, codice fiscale e Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Trento numero 02320890227, iscritta nella Sezione Speciale del Registro Imprese di Trento riservata alle Startup Innovative ex L. 221/2002 (“Società”), qui rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore*, Signor Stefano Mazzocca;

(l’Incubatore e la Società sono, di seguito, altresì congiuntamente denominati come le “Parti” e, singolarmente, come la “Parte”).

Premesso che

- L’Incubatore ha specifiche competenze e provata esperienza nel campo dei servizi aziendali per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, tra cui ad esempio a supporto del *marketing* e della comunicazione digitale e dei servizi di consulenza strategica per l’impostazione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel settore digitale; inoltre, è in possesso di tutti i mezzi, gli strumenti, le attrezzature, le strutture ed il personale qualificato idonei per svolgere tale attività con la dovuta perizia e diligenza.
- L’Incubatore è iscritto nella Sezione Speciale del Registro Imprese di Milano riservata agli Incubatori Certificati di Startup Innovative, ai sensi della legge n. 221/2012.
- La Società ha proposto la propria domanda di partecipazione al programma “MAGIC WAND – The Fintech and Insurtech Excellence Accelerator” organizzato dall’Incubatore unitamente a propri partner operanti nel settore di riferimento (“Programma”).
- La Società è stata selezionata per partecipare alla fase formativa del Programma di durata di n. 6 (sei) mesi che si compone della “Fase Discovery” di n. 2 (due) mesi (“Fase Discovery”) e della “Fase Validation” di n. 4 (quattro) mesi (“Fase Validation”).
- Le Parti hanno sottoscritto un Accordo di Investimento (“Accordo di Investimento”) all’interno del quale sono stati definiti dei servizi di facilitazione, a favore della Società, necessari alla sua crescita e al suo sviluppo, da rendere nella Fase Validation del Programma.
- In particolare, nella Fase Validation, la Società intende avvalersi delle attività di consulenza e servizi da parte dell’Incubatore, il tutto come meglio disciplinato al successivo articolo 1 (e seguenti) del presente contratto (“Contratto”).

Tutto ciò premesso e considerato le parti stabiliscono e convengono quanto segue.

1) Oggetto del Contratto

1.1. Il presente contratto ha ad oggetto i seguenti servizi ("Servizi") erogati dall'Incubatore alla Società:

A. Servizi di mentorship:

- condivisione del piano di lavoro: identificazione degli obiettivi di breve-medio periodo e definizione delle modalità operative per raggiungerli;
- definizione e ridefinizione del piano dei costi e delle prospettive reddituali associate al raggiungimento degli obiettivi proposti ("Piano Industriale");
- analisi e le caratteristiche del settore e del mercato di riferimento del prodotto della Società;
- strategia di marketing;
- individuazione delle linee di sviluppo del prodotto e, in generale, della Società;
- struttura del management, ove necessario;
- piano economico-finanziario e le risorse finanziarie necessarie;
- analisi ed individuazione di eventuali partner commerciali in grado di valorizzare il progetto della Società e supportarne l'implementazione;
- studio e la ricerca di partner tecnologici da coinvolgere nel menzionato progetto;
- definizione della struttura finanziaria propedeutica all'Investor Day e delle eventuali modifiche al modello di *governance* definito nell'Accordo di Investimento;
- consulenza e assistenza a favore della Società durante l'Investor Day finalizzata a contattare eventuali soggetti interessati ad apportare i capitali necessari a sostenere finanziariamente l'attuazione del Piano Industriale.

B. Servizi Logistici:

- messa a disposizione di n. 1 (una) postazione di lavoro nello spazio di *coworking* presso la sede di Digital Magics, a Milano, in Via Bernardo Quaranta n. 40, come meglio indicata nell'Allegato A;
- accesso ai servizi di reception;
- accesso ad aree comuni, servizi igienici e sale riunioni, quest'ultime utilizzabili attraverso un calendario di prenotazioni consultabile presso la reception della Sede;
- riscaldamento/condizionamento, illuminazione ed energia elettrica della Sede;
- servizio di pulizia delle aree attrezzate e delle aree comuni.

1.2. Sono espressamente escluse dall'oggetto del presente Contratto e pertanto rimangono di esclusiva competenza della Società tutte le attività relative, connesse o comunque collegate alla gestione economica, contabile e amministrativa della Società, alla direzione strategica, alla gestione del personale e al coordinamento operativo.

1.3. Sono espressamente escluse dai Servizi tutte le attività riservate dalla legge a soggetti e enti che debbano possedere specifiche autorizzazioni o abilitazioni all'esercizio delle stesse.

1.4. Nell'espletamento dei Servizi, l'Incubatore potrà, a proprio insindacabile giudizio, avvalersi dell'opera di consulenti esterni o di singoli collaboratori, da essa individuati e designati in virtù della loro particolare qualificazione ed esperienza nei settori di attività inerenti ai vari servizi di volta in volta prestati. In tale evenienza, l'Incubatore provvederà alla supervisione ed al controllo delle prestazioni svolte dai suddetti consulenti e collaboratori anche al fine di assicurare il coordinamento di dette prestazioni con l'insieme dei servizi resi; fermo restando che in nessun caso a causa di tale impiego dei collaboratori dell'Incubatore gli stessi potranno essere considerati come legati a vincoli di lavoro dipendente con la Società.

- 1.5. L'Incubatore si impegna a conservare ed archiviare tutta la documentazione prevista dal presente Contratto in modo adeguato e nel rispetto delle norme di legge, tenendo comunque tale documentazione riservata e appropriatamente separata da ogni altra documentazione attinente lo stesso Incubatore o altri soggetti.

2) Integralità del servizio

- 2.1. La prestazione offerta dall'Incubatore ha per oggetto i Servizi descritti al precedente articolo 1 complessivamente considerati, che devono essere forniti nella loro interezza, restando esclusa la possibilità di fornitura parziali di solo alcuni di essi.

3) Durata ed Efficacia del Contratto

- 3.1. Il presente Contratto avrà efficacia a partire dal 06 aprile 2018 e sino al 10 giugno 2018. Decorso il termine di scadenza del periodo contrattuale il Contratto non si rinnoverà e cesserà di prestare i suoi effetti tra le Parti, rimanendo escluso il suo rinnovo automatico o tacito.
- 3.2. Le Parti concordano che il presente Contratto è funzionalmente collegato all'Accordo di Investimento, conseguentemente, qualora l'Accordo di Investimento cessasse di avere efficacia, per qualunque causa o ragione, prima del completamento della Fase Validation, il presente Contratto cesserà automaticamente di produrre effetti tra le Parti.

4) Corrispettivo dei Servizi

- 4.1. A fronte della prestazione dei Servizi nella Fase Validation da parte dell'Incubatore, la Società si impegna a corrispondere all'Incubatore un importo pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre IVA, per un totale di Euro 91.500,00 (novantunomilacinquecento/00), a titolo di corrispettivo ("Corrispettivo").
- 4.2. La Società si impegna a pagare integralmente il Corrispettivo a DM, a mezzo bonifico bancario, previa emissione di relativa fattura, alle seguenti condizioni e modalità:
- una prima tranche pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), IVA inclusa, contestualmente all'ingresso di DM nel Capitale Sociale (ovverosia alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e/o dell'Aumento di Capitale DM);
 - una seconda tranche pari ad Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00), IVA inclusa, al momento del raggiungimento, da parte della Società di un debito IVA pari ad Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00)
- 4.3. Il Corrispettivo è stato quantificato anche tenendo conto delle spese e dei costi ordinari che l'Incubatore solitamente sostiene per lo svolgimento dei Servizi a favore della Società, restando comunque inteso che eventuali spese saranno sostenute secondo un criterio di ragionevolezza e solo laddove necessario, ovvero qualora siano adeguate allo svolgimento del Servizio a cui si intendono imputate. Tra le spese sostenute qui considerate saranno comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre a quelle relative al personale dell'Incubatore che svolgerà attività in favore della Società, quelle relative ad eventuali consulenze esterne a favore della Società, quelle per l'acquisto di beni e strumenti utilizzati nella, o ai fini, della prestazione dei Servizi. Laddove la Società richiedesse di sostenere spese non necessarie per, o non adeguate a, i Servizi da fornire, ovvero spese che non rispondano ai criteri di ragionevolezza (sia per la loro eventuale gravosità economica, sia per la loro scarsa idoneità ad arrecare benefici alla Società), l'Incubatore non sarà tenuto a sostenerle ma la Società sarà libera di provvedervi, a suo totale carico.
- 4.4. Le spese straordinarie che l'Incubatore dovesse affrontare per l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto saranno a carico integrale della (e separatamente addebitate alla) Società qualora siano state preventivamente autorizzate dalla Società stessa e documentate dall'Incubatore al momento del loro addebito. In tal caso, su richiesta della Società, l'Incubatore fornirà tutti i documenti e le informazioni in suo

possesso relativi alle spese sostenute.

- 4.5 Laddove le Parti non concordassero sulla natura ordinaria o straordinaria di una spesa, così come sulla loro non necessità, inadeguatezza o irragionevolezza, esse si impegnano a incontrarsi per concordare in buona fede una soluzione di comune soddisfazione.

5) Vincolo di riservatezza

- 5.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare strettamente riservate tutte le informazioni e i documenti che vengono trasmessi da una Parte all'altra in relazione ed a causa del presente Contratto e, fatti salvi gli obblighi di legge, a non divulgarli o comunque portarli a conoscenza di terzi non autorizzati, per nessun motivo ed in nessun momento, anche per 5 (cinque) anni dopo che il presente Contratto avrà cessato di produrre i propri effetti.
- 5.2. Fatti salvi solo i limiti inderogabili di legge, l'Incubatore si impegna (anche per i propri dipendenti e consulenti) alla più completa riservatezza circa i dati, le informazioni, le notizie ed ogni altro elemento relativo all'attività della Società o alla sua organizzazione aziendale, dei quali possa venire a conoscenza in virtù o nell'esecuzione del presente Contratto.
- 5.3 Gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi non si applicano ad alcuna informazione riservata nel caso in cui detta informazione:
- diventi di pubblico dominio, salvo ciò che derivi dalla violazione del presente Contratto;
 - sia stata sviluppata autonomamente dall'altra Parte;
 - sia comunicata in ottemperanza di un obbligo di, ovvero a seguito di una disposizione di un tribunale o di un'Autorità con potere regolamentare nel proprio settore di attività;
 - sia portata a conoscenza dell'altra Parte da terzi e non in violazione di analoghe obbligazioni di confidenzialità.

6) Novazione

- 6.1 Il presente Contratto nova, supera e sostituisce qualsiasi precedente intesa, pattuizione e accordo, orale e scritto, fra le Parti in relazione alla materia oggetto dello stesso.

7) Variazioni e rinunce

- 7.1 Eventuali variazioni, modifiche o deroghe al presente Contratto o ai Servizi in esso disciplinati, devono essere concordate e sono valide e vincolanti solo se effettuate per iscritto tra le Parti. Nessuna rinuncia concernente una previsione del, o l'esercizio di un diritto derivante dal, presente Contratto deve considerarsi una rinuncia ad altre previsioni dello stesso Contratto ovvero al diritto non esercitato, a meno che ciò non sia espressamente previsto per iscritto dalle Parti nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Contratto deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

8) Invalidità parziale

- 8.1 Se una o più disposizioni del Contratto è per legge o per provvedimento giudiziale dichiarata invalida, illegale o comunque ineseguibile o inapplicabile, in tutto o in parte, le rimanenti disposizioni rimangono, comunque, valide, vincolanti e applicabili da e tra le Parti. In questo caso, le Parti si impegnano a concordare in buona fede l'introduzione di una disposizione alternativa, valida, lecita e efficace, il più possibile simile e compatibile con quella risultata invalida o inapplicabile.

9) Divieto di cessione

- 9.1 Il presente Contratto e/o i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione.



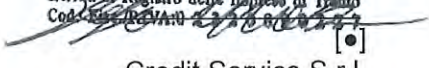
10) Foro

10.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e/o comunque derivante dal presente Contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Milano.

Milano, 7 aprile 2018



Gabriele Ronchini
Digital Magics S.p.A.



Credit SERVICE srl
V. G. Caproni, 1 - 38068 ROVERETO (TN) Italy
Tel. +39 041 5354855 - Fax +39 041 5354856
Iscritta al Registro delle Imprese di Trento
Cod. Fiscale 02141020467

Credit Service S.r.l.